



Maggio 2013

## Newsletter per gli esportatori autorizzati 1/13

Ermächtigtger Ausführer  
Exportateur Agréé  
Esportatore Autorizzato



### Forniture con spedizioni scaglionate

Per le merci dei capitoli 84-89 nonché delle voci di tariffa 7308 e 9406 la determinazione dell'origine può essere effettuata sulla base dell'insieme, anche se le merci sono esportate allo stato smontato o non assemblato in invii scaglionati e le singole spedizioni, considerate separatamente, non sarebbero da ritenere merce originaria.

Esempio:

Una macchina voluminosa del capitolo 84 deve essere esportata in Germania. Dalla valutazione dell'origine emerge che si tratta di merce originaria. La macchina viene fornita in diverse spedizioni scaglionate. Uno di questi invii parziali è costituito dal motore, importato a suo tempo dagli Stati Uniti. Anche per quest'ultima fornitura può essere rivendicata la preferenza tariffale.

In questo caso occorre osservare l'articolo 26 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio Svizzera-CEE:

#### **Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate**

*Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti **viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.***

Questa regola vale per la maggior parte degli accordi di libero scambio. Gli accordi con Giappone, Canada e Hong Kong presentano tuttavia delle regole divergenti (vedi i relativi allegati in materia di origine).

### Tenore della dichiarazione d'origine

Alcune volte gli EA adeguano (leggermente) il tenore della dichiarazione sulla fattura. Rammentiamo che ciò può causare problemi al momento dell'imposizione nel Paese di destinazione, dato che il tenore della dichiarazione è prescritto, letteral-

mente, negli accordi di libero scambio. Una panoramica delle dichiarazioni ufficiali è disponibile nell'allegato alla pubblicazione [Esportatore Autorizzato \(EA\): compilazione di prove dell'origine nella procedura semplificata.](#)

## Prova dell'origine precedente anche in caso di riparazioni

Spesso clienti esteri rinviano la merce in Svizzera per riparazione. Affinché in occasione della riesportazione della merce riparata sia possibile rilasciare una prova dell'origine, è necessario che la «catena dell'origine» non sia interrotta. A tal fine è necessario che:

- all'atto dell'esportazione originaria sia stata rilasciata una prova dell'origine e che
- anche all'atto della reimportazione della merce da riparare sia stata presentata una prova dell'origine.

Se lo speditore non ha rilasciato alcuna prova dell'origine per la reimportazione della merce, tale merce deve essere considerata non originaria, anche se inizialmente si trattava di merce originaria svizzera. Affinché la merce riparata possa essere considerata merce originaria svizzera, la riparazione in sé dovrebbe rappresentare una lavorazione sufficiente (per

esperienza, nella prassi ciò si verifica raramente).

È pertanto importante informare i clienti all'estero.

La «catena dell'origine» è in ogni caso interrotta quando la merce viene utilizzata nella libera pratica in uno Stato con il quale il cumulo non è permesso in base al relativo accordo.

Esempio:

Una macchina di origine svizzera viene venduta in Germania (e la prova dell'origine rilasciata). Il cliente tedesco la rivende negli Stati Uniti, dove viene utilizzata. Al momento del rinvio in Svizzera per la riparazione, la macchina non è più considerata merce originaria – indipendentemente dal fatto che giunga dagli Stati Uniti o dalla Germania – dato che è stato violato il principio della territorialità (art. 12 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio Svizzera-CEE).

## Pezzi di ricambio forniti separatamente: origine diversa rispetto a quella della merce cui sono destinati

Pezzi e componenti provenienti da Paesi terzi possono acquisire carattere originario se sono montati in prodotti che nel loro insieme sono considerati merce originaria.

Esempio:

Un cinturino in pelle di rettile proveniente dall'UE (importato con la relativa prova dell'origine) deve essere montato su un orologio e fornito in Giappone. Dal punto di vista dell'origine l'orologio ed il cinturino costituiscono un'unità. Se l'orologio risulta sufficientemente lavorato ai sensi dell'accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Svizzera e il Giappone, il cinturino ottiene la stessa origine dell'orologio (art. VIII «Unità di riferimento» dell'allegato II all'accordo Svizzera-Giappone).

Se invece il cinturino viene fornito in Giappone senza lavorazione, separatamente quale pezzo di ricambio (dunque senza orologio), esso non ottiene ovviamente l'origine svizzera. Anche se è stato importato in Svizzera come merce originaria dell'UE, per la fornitura in Giappone non può essere rilasciata alcuna prova dell'origine. Nel quadro dell'accordo Svizzera-Giappone, l'UE costituisce un Paese terzo con il quale il cumulo o la riesportazione allo stato immutato con prova dell'origine non è possibile. Si vedano le seguenti pubblicazioni:

[Il cumulo negli accordi di libero scambio e Accordi di libero scambio con Paesi d'oltremare](#)

## Pubblicazione della presente newsletter

La Newsletter 2/12 è stata inviata ai clienti abbonati alle news nonché pubblicata in Internet, ma non è stata inviata per via postale. Sulla base di una valutazione degli accessi al sito Internet, ipotizziamo che probabilmente non tutti gli EA l'hanno letta. Per questo motivo, la presente Newsletter 1/13 viene inviata anche per posta. Le future Newsletter, invece, saranno unicamente pubblicate in Internet e inviate ai clienti abbonati. Consigliamo a tutti gli EA di abbonarsi alle news relative agli accordi di libero scambio e all'origine: oltre a ricevere la Newsletter, saranno informati in merito a tutte le novità e modifiche in questi ambiti (p. es. circolari in caso di entrata in vigore di nuovi accordi di libero scambio).

L'offerta relativa al tema "tariffa e origine" è ora stata suddivisa in "tariffa doganale" da un canto e "accordi di libero scambio e origine" dall'altro. Tutti gli EA (sia quelli che avevano già un abbonamento sia quelli che non ne avevano) possono ora abbonarsi alle news relative agli accordi di libero scambio e all'origine (e mantenere, se lo desiderano, anche quello relativo alla tariffa).

Al seguente link è possibile creare (o adeguare) un abbonamento:

<http://www.news.admin.ch/dienstleistung/n/abonnieren/index.html?lang=it>.

Ovviamente gli EA sono liberi di abbonarsi anche ad altre news.

## Novità

Aprile

### **Nuovo sito Internet dell'AFD**

Anche le pagine relative agli accordi di libero scambio e all'origine sono state ristrutturare: eventualmente i link devono essere adeguati.

---

## Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli EA sono invitati a rivolgersi alle direzioni di circondario:

### **Basilea**

Elisabethenstrasse 31  
4010 Basel  
Tel. 061 287 12 87  
Fax 061 287 13 13  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

BE, JU, SO, BL, BS, LU,  
OW, NW, AG senza distretti  
di Baden e Zurzach

### **Sciaffusa**

Bahnhofstrasse 62  
8200 Schaffhausen  
Tel. 052 633 11 11  
Fax 052 633 11 99  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

### **Ginevra**

Av. Louis-Casai 84  
1216 Cointrin  
Tel. 022 747 72 72  
Fax 022 747 72 73  
[centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch)

GE, VD, NE, FR, VS

### **Lugano**

Via Pioda 10  
6900 Lugano  
Tel. 091 910 48 11  
Fax 091 923 14 15  
[centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch](mailto:centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch)

TI, GR distretto della Moesa

---

## Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine e tessili

<http://www.ezv.admin.ch> / link diretto: [Accordi di libero scambio, Origine](#)

---